



COMUNE DI SCOPPITO

Provincia dell'Aquila

Variante Generale
al


Piano di Ricostruzione

redatto ai sensi della Legge 77/2009 e del D.C.D.R. 3/2010

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

D.Lgs. n.4 del 16/01/2008

RAPPORTO PRELIMINARE


Marco
D'ANNUNTIIS
N. 279
Sez. A/a
Architetto

SOMMARIO

1. RAPPORTO PRELIMINARE	3
1.1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL RAPPORTO PRELIMINARE.....	3
1.2 IL RAPPORTO PRELIMINARE DELLA VAS (D.LEG.VO N.4/2008 ART.12)	3
1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
1.3.a - Normativa di riferimento per il P.d.R. in variante.....	5
1.3.b - Normativa di riferimento per la VAS.....	6
1.3.c - Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii).....	6
1.3.d - Fasi del processo di VAS (art. 11 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.).....	7
1.3.e - Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare.....	8
2. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (SCA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.....	9
2.1 DEFINIZIONE DELLA CASISTICA DI APPARTENENZA.....	9
2.2 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI -ELENCO DELLE SCA	9
2.3 DEFINIZIONE DEI TEMPI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE.....	9
3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DELLA VARIANTE AL P.D.R.....	10
3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO	10
3.2 IL PDR VIGENTE.....	11
3.3 LA VARIANTE AL PDR.....	13
4. VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	14
4.1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL P.D.R.....	14
4.2 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO	15
4.3 AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA VARIANTE AL P.D.R.	15
4.3.a - Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo.	15
4.3.b - Ambito di influenza territoriale della Variante al P.d.R.	16
4.3.c - Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali.	16
4.3.d - Verifica preliminare della significatività degli effetti	16
5. CONCLUSIONI.....	17

1. RAPPORTO PRELIMINARE

1.1 Descrizione delle finalità del rapporto preliminare

Il presente Rapporto Preliminare verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente della Variante al Piano di Ricostruzione (P.d.R.) del Comune di Scoppito (AQ) ed è finalizzato allo screening, cioè a una verifica di assoggettabilità della Variante a Valutazione Ambientale Strategica.

1.2 Il rapporto preliminare della VAS (D.Leg.vo n.4/2008 art.12)

Il presente studio ha quindi come oggetto i "possibili impatti ambientali" significativi derivanti dall'attuazione delle variazioni al programma di interventi previsto dal P.d.R..

I soggetti istituzionali coinvolti (autorità procedente, autorità competente e altri soggetti competenti in materia ambientale) nel processo entrano in consultazione, già nei momenti preliminari della stesura del piano, per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (Codice dell'ambiente 2008 art.13 comma 1).

Il rapporto preliminare rappresenta il documento valutativo che accompagna tutto il processo di redazione del piano e la fase successiva di attuazione delle previsioni programmate.

Il tavolo dei soggetti con competenze ambientali è chiamato ad esprimersi sul contenuto del documento preliminare e sulla successiva proposta di rapporto ambientale mentre la pubblicazione del documento per quindici giorni consecutivi, effettuata contestualmente all'invio del rapporto preliminare all'autorità competente, permetterà ai soggetti non istituzionali di presentare osservazioni. Secondo i criteri dell'allegato I del decreto 4/2008, ed in base allo schema proposto dalla Regione Abruzzo, il rapporto preliminare è composto dai seguenti contenuti:

1. Introduzione: Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano/Programma, riferimenti normativi ecc.
2. Definizione Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolte e procedura di consultazione: Viene definito l'elenco dei soggetti con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione della Variante al Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni (tempistica e modalità di consultazione - e. mail, pubblicazione su quotidiani ecc.).
3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma: Descrizione delle caratteristiche della Variante al Piano/Programma con l'indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 che nella fattispecie prevede "l'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi".
4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dalla Variante al Piano/Programma.
5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identi-

ficazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i.

6. Sintesi delle motivazioni Sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS.
7. Parere di assoggettabilità a VAS.

1.3 Riferimenti normativi

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Obiettivo della Direttiva Comunitaria, recepita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (Art.1 Direttiva 2001/42/CE).

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" e successive integrazioni.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere procedurale e le sue disposizioni devono essere integrate nelle procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall'inizio del processo di pianificazione/programmazione al fine di fornire all'Ente pianificatore/programmatore i criteri per scegliere la strategia di pianificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile. Per questo deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa (Art.4 Direttiva 2001/42/CE).

La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 :

- a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
- b) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
- c) *lo svolgimento di consultazioni;*
- d) *la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
- e) *la decisione;*
- f) *l'informazione sulla decisione;*
- g) *il monitoraggio.*

La verifica di assoggettabilità citata al punto a) e, ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del D. Lgs. N.4/2008, si attiva allo scopo di valutare, ove previsto, se i programmi possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del suddetto decreto.

Essa è applicata a tutti i Piani e Programmi che non rientrano tra quelli elencati al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 ("che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianifica-

zione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto" art. 6 D.Lgs. 4/2008) o ai piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2.

1.3.a - Normativa di riferimento per il P.d.R. in variante

- L. 17 agosto 1942, n.1150 "Legge Urbanistica" e ss.mm.ii.
- D.M. 2 aprile 1968 n.1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n.765 del 1967".
- L.R. 18/83 nel testo vigente "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo".
- D.C.D.R. n° 3/2010
- Linee Guida per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici in aggregato nei centri storici, ReLUIS (a cura di Carocci C., Tocci C., Cattari S., Lagomarsino S.), Marzo 2009;
- Linee Guida per le modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione/miglioramento/ricostruzione di edifici inagibili, ReLUIS, Bozza Marzo 2010;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Patrimonio Culturale del 12/10/2007, Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche e all'applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. G.U. n. 24 del 29/1/2008 suppl. ord. n. 25.1;
- Decreto Ministeriale del 14/1/2008. Norme Tecniche per le Costruzioni. G.U. n. 29 del 4/2/2008 suppl. ord. n.30, nel seguito indicato come NTC2008;
- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Istruzioni per l'applicazione delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008. G.U. n. 47 del 26/2/09 suppl. ord. n. 27;
- Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti, Dipartimento della Protezione Civile (a cura di De Sortis A., Di Pasquale G., Dolce M., Gregolo S., Papa S., Rettore G.F.), Giugno 2009;
- Linee Guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni, DPC-ReLUIS, Bozza Agosto 2009.
- Normativa di riferimento per la presentazione ed esecuzione di interventi di recupero postsisma e criteri di finanziamento:
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12/11/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art.7 commi 3-9, nel seguito indicata come O.P.C.M.3820;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27/11/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art. 10, comma 2,3,4;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22/12/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art.3;
- Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Abruzzo n.3 del 09/03/2010.
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3996 del 17 gennaio 2012.

Per quanto non specificato, si applicano le leggi statali e regionali nei testi vigenti, e segnatamente:

- Testo Unico dell'Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001 n°380 aggiornato con DL 27 dicembre 2002 n°301 convertito con Legge n° 185 del 2002, nel testo vigente;
- L 17/8/42 n°1150;
- Il D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.:
- Legge 109/2005 (conversione del DL 63/2005);
- Legislazione regionale in materia di territorio, ambiente, edilizia residenziale;
- Normativa antisismica;
- LR 62/99.
- Legislazione sul contenimento dei consumi energetici: LR 12/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";
- Legislazione sanitaria, sull'igiene ed ambientale;
- Legislazione sulla sicurezza e fruibilità degli edifici.

1.3.b - Normativa di riferimento per la VAS

- Direttiva CE 2001/42 "in materia ambientale", art. 20.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale".
- L.R. 9 agosto 2006, n.27 "Disposizioni in materia ambientale" (BURA 46 del 30 agosto 2006).
- D.G.R. n° 148/2007 " Disposizioni concernenti la V.A.S. di Piani e Programmi regionali"
- D.G.R. n° 842/2007 " Indirizzi concernenti la V.A.S. di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale".

1.3.c - Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii)

L'ambito di applicazione della VAS è descritto compiutamente dall'art. 6 "Oggetto della disciplina" del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", di seguito riportato:

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente (elencati negli allegati II, III e IV del decreto 152/06)*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Per quanto detto si ritiene che la Variante al P.d.R. non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica poiché pur rientrando tra i casi di assoggettabilità previsti dal citato art. 6 del D.Lgs. 152/06, essa interviene precisando le procedure di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico architettonico. Per questo motivo, il P.d.R. sarà sottoposto a VAS solo qualora l'Autorità Competente (Comune di Scoppito), sulla base di questo Rapporto Preliminare, ritenga che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente e, in tal caso, richieda un Rapporto Ambientale (RA).

1.3.d - Fasi del processo di VAS (art. 11 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)

Le fasi del processo di VAS sono elencate nell'art. 11 "Modalità di svolgimento" del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", di seguito riportato nei suoi primi 3 commi:

- 1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità*
 - b) l'elaborazione del rapporto ambientale;*
 - c) lo svolgimento di consultazioni;*
 - d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
 - e) la decisione;*
 - f) l'informazione sulla decisione*
 - g) il monitoraggio.*
- 2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:*
 - a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;*
 - b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;*
 - c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;*
- 3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .*

Si precisa che nel caso in cui il provvedimento di assoggettabilità di cui al comma 1 lettera a) si concluda con un parere negativo, non è necessario procedere con la redazione e la valutazione del Rapporto Ambientale.

1.3.e - Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare

Il presente Rapporto Preliminare, articolato come descritto nell'indice, è lo strumento per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzato allo screening (verifica di assoggettabilità).

Tale verifica è avviata dall'Amministrazione Comunale di SCOPPITO quale Autorità Procedente e si concluderà con la redazione di un provvedimento finale da parte dell' Amministrazione Comunale di SCOPPITO quale Autorità Competente (rif. Interpretazione Direzione P.T.A.E. Regione Abruzzo prot. 19565 del 31.07.2008).

2. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (SCA) COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

2.1 Definizione della casistica di appartenenza

Come si diceva, si ritiene che la Variante al P.d.R. di cui trattasi non rientra nei casi per cui è sempre necessaria la VAS, perché non definisce un nuovo quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente. Tuttavia, avendo la Variante al P.d.R. carattere di Programma di Interventi di Interesse generale la cui approvazione determina variazione alla strumentazione urbanistica vigente, si configura come uno strumento attuativo di programmazione urbana i cui contenuti ed elaborati, appositamente redatti, riguardano il settore della pianificazione territoriale ed è pertanto comunque necessario procedere alla verifica di assoggettabilità.

2.2 Definizione dei soggetti coinvolti -Elenco delle SCA

I Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti per l'acquisizione del parere di assoggettabilità individuate sono stati desunti dalla circolare del 18/12/08 aggiornandoli, per le finalità previste dalla normativa e in ragione delle sopravvenute modifiche, alle competenze e alle strutture degli enti che si ritiene coinvolgere nel procedimento e sono i seguenti:

a) Ministeri

- Ministero della Cultura (MIC) – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo

b) Regione Abruzzo

- DPC - Dipartimento Territorio e Ambiente DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali

c) Provincia di L'Aquila

- Settore Urbanistica e Pianificazione

2.3 Definizione dei tempi della consultazione preliminare

I tempi massimi previsti per la consultazione, qualora si ritenga di dover procedere con la consultazione in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale sono di:

- 30 giorni per l'invio del parere da parte della SCA all'Autorità procedente e a quella competente;
- 90 giorni per l'emanazione del provvedimento di Verifica da parte dell'Autorità competente a decorrere dal ricevimento del Rapporto Preliminare inviato dall'autorità procedente.

3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI della Variante al P.d.R.

3.1 Quadro di riferimento

La Variante al PdR di cui trattasi interviene con alcune precisazioni attuative sul Piano di Ricostruzione di cui il Comune di Scoppito si è dotato ai sensi della disciplina relativa alle linee di indirizzo strategico ed ai piani di ricostruzione, prevista dall'art. 2, comma 12 bis e dall'art. 14, comma 5 bis del D.L. n° 39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche in Legge n° 77 del 24 giugno 2009, è approvata con Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, n° 3 del 9 marzo 2010.

Da un punto di vista tecnico, appare importante sottolineare che ai piani di ricostruzione è affidato il compito di individuare gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, nonché di rilevare lo stato dei luoghi attuale tenendo conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:

- a. individuazione degli interventi;
- b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
- c. stima economica degli interventi previsti;
- d. individuazione dei soggetti interessati;
- e. cronoprogramma degli interventi con l'individuazione delle priorità.

Il P.d.R. inoltre, deve contenere le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.

Da un punto di vista procedurale, all'art. 6 il Decreto stabilisce che:

- “ 1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3, definisce e rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso.
3. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l'ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell'attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9.
4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni.
5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità.

6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.
7. (...)
8. L'intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall'art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
9. L'atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell'albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
10. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell'Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
11. L'approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano della ricostruzione.

Il Decreto, infine, all'art. 7 detta le seguenti modalità di attuazione degli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione:

- a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
- b. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati.


Le procedure di formazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione sono state successivamente interessate dal DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012 che all'art. 67-quinquies (Disposizioni transitorie e finali) ha fornito opportuni chiarimenti in merito ad aspetti di carattere urbanistico sia tecnico-amministrativo combinati alle disposizioni del D.C.D.R. n. 3/2010. In particolare l'art.67-quinquies della L.134/2012, intervenuto successivamente alla normativa speciale predetta, dispone che *"I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. I Piani di ricostruzione predisposti dai comuni ai sensi dell'art.14 comma 5 bis del D.L39/2009, convertito nella Legge n.77/2009"*. Pertanto, qualora il Piano di Ricostruzione ha valenza urbanistica, il Comune è tenuto a ricorrere all'accordo di programma di cui alla predetta disposizione.

Nel loro complesso le procedure previste riflettono la delicatezza di passaggi amministrativi delicati che pur dovendo essere operati dalla Pubblica Amministrazione, coinvolgono nell'opera di ricostruzione anche i cittadini.

3.2 Il PdR Vigente

Sulla base del quadro di riferimento normativo precedentemente sintetizzato, con Delibera n° 9 del 02/03/2015 il Consiglio Comunale di Scoppito ha approvato definitivamente il Piano di Ricostruzione ai sensi del DCDR 3/2010, dopo aver espletato le prescritte procedure ambientali con Provvedimento di Verifica di NON ASSOGGETTABILITA' a VAS di cui al Decreto Sindacale n.74 del 29/10/2012.

Il vigente PdR riguarda n° 8 centri storici presenti nel territorio comunale (Scoppito / Collettara / Civitatomassa / Sella di Corno / Vigliano / Cave / Vallinsù / Casale) individuati nella "Tav. 1.6.a Inquadramento territoriale" del PdR e perimetrati sulla base delle procedure previste per la ricostruzione post-sisma 2009 nella "Tav. 1.14 – Perimetrazione ai sensi dell'art. 2 del DCDR 3/2010".




Vigente PdR del Comune di Scoppito : Tav. 1.6.a - Inquadramento Territoriale

Nel corso delle procedure di attuazione delle previsioni di Piano sono emerse diverse problematiche tecniche e giuridiche che hanno reso difficoltosa l'attività di ricostruzione, per quanto attiene sia gli interventi privati, sia gli interventi pubblici.

Pertanto, al fine di dare nuovo impulso alla ricostruzione dei centri perimetrati, l'Amministrazione Comunale ha inteso avviare l'iter per la revisione del Piano di Ricostruzione vigente definendo con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 29/09/2017 gli obiettivi/linee guida ed indirizzi programmatici per la redazione della VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI SCOPPITO e il successivo affidamento del relativo incarico professionale.

Inoltre, al fine di assicurare una corretta e trasparente partecipazione dei cittadini di Scoppito, sia per meglio focalizzare le attese della comunità e le criticità emerse nell'attuazione del PdR vigente, con apposito Avviso Pubblico del 31.07.2018 l'A.C. ha invitato i soggetti interessati a presentare proposte o manifestazioni di interesse, ovvero candidarsi a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la revisione del PdR vigente tenuto conto del citato atto programmatico adottato dalla Giunta Comunale.

Nel corso delle procedure sono pervenute 12 proposte da parte di soggetti privati che hanno evidenziato ulteriori problematiche, oltre quelle già individuate dall'A.C.



Vigente PdR del Comune di Scoppito : Tav. 1.14 – Perimetrazione ai sensi dell’art. 2 del DCDR 3/2010

Dal punto di vista territoriale la presente Variante Generale al PdR, pur confermando l’individuazione dei centri storici, interviene sulla ridefinizione dei perimetri degli ambiti di Scoppito e di Casale al fine di renderli coerenti con le specifiche modifiche proposte rispettivamente nei due ambiti.

3.3 La Variante al PdR

La Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito, si è resa necessaria per risolvere le problematiche emerse nel corso dell’attuazione dello strumento urbanistico così come riscontrate dal competente Ufficio Comunale e/o evidenziate dai soggetti aventi titolo a partecipare al processo di ricostruzione post.-sismica.

Le variazioni previste possono essere sintetizzate in tre tipologie comportanti variazioni differenti dello strumento urbanistico vigente e precisamente:

- a. modifiche delle NTA
- b. modifiche alle previsioni di interventi pubblici
- c. modifiche alle previsioni di interventi privati e rettifiche cartografiche

Le variazioni previste intervengono all'interno delle perimetrazioni dei Centri Storici già sottoposte alle previsioni di Piano di Ricostruzione e non determinano ulteriori estensioni dei ambiti precedentemente individuati.

Nella elaborazione della variante sono state comunque considerate le norme e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici territoriali e in particolare è stato verificato che le modifiche effettuate non compromettono la precedente conformità del Piano di Ricostruzione al Piano Regionale Paesistico, e non contrastano con le norme e prescrizioni contenute nel P.T.P. della Provincia di L'Aquila. In particolare, per quanto riguarda il dimensionamento di Piano, si evidenzia che le variazioni apportate non producono nuovi carichi insediativi.

In riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo e ai relativi obiettivi, non si individuano nuovi impatti ambientali dell'attuazione della Variante né possibili relazioni causa-effetto tra le azioni derivanti dall'approvazione della Variante ed i settori di governo.

Inoltre, dalla ricognizione effettuata non sono emerse criticità di tipo ambientale e infrastrutturale. Le previsioni urbanistiche della Variante, infatti, non prevedono aree di nuova insediabilità, né compromettono la funzionalità e l'efficienza della viabilità e delle infrastrutture esistenti.

4. VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. CARATTERISTICHE DEL P.d.R. TENENDO CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI:	Pertinenza
1.A) In quale misura il P.d.R. stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	-
1.B) In quale misura il P.d.R. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	-
1.C) La pertinenza del P.d.R. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale	-
1.D) Problemi ambientali pertinenti al P.d.R.	-
1.E) La rilevanza del P.d.R. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad. es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	-

4.1 Descrizione della Variante al P.d.R.

La Variante al P.d.R. definisce un programma di interventi per la ricostruzione del Comune di Scoppito coerenti con la vigente strumentazione urbanistica comunale e con il Piano di ricostruzione approvato definitivamente con Delibera n° 9 del 02/03/2015e già sottoposto alle prescritte procedure ambientali con Provvedimento di Verifica di NON ASSOGGETTABILITA' a VAS di cui al Decreto Sindacale n.74 del 29/10/2012.

4.2 Quadro pianificatorio e programmatico

In considerazione dell'ambito territoriale e settoriale di intervento della Variante al P.d.R., i piani e programmi a esso pertinenti sono i seguenti:

PIANI REGIONALI

- Piano Regionale Paesistico (PRP)
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

PIANI PROVINCIALI E COMUNALI

- Piano Territoriale Provinciale (PTP)

4.3 Ambito di influenza ambientale e territoriale della Variante al P.d.R.

L'ambito di influenza territoriale della Variante al P.d.R. è costituito dall'area in cui potrebbero manifestarsi eventuali impatti ambientali, ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell'area stessa.

L'individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriale della Variante al P.d.R. deriva dal riconoscimento preliminare delle possibili interazioni tra piano e aspetti ambientali e tra piano e attività antropiche ("settori di governo").

4.3.a - Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo.

La tabella che segue valuta le possibili interazioni del P.d.R. con gli aspetti ambientali rilevanti nella Valutazione Ambientale Strategica.

ASPETTO AMBIENTALE	POSSIBILE INTERAZIONE	SI / NO
BIODIVERSITA'	1) La Variante al PdR può modificare lo stato di conservazione di habitat?	NO
	2) La Variante al PdR può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche?	NO
	3) La Variante al PdR può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?	NO
	4) La Variante al PdR può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	NO
ACQUA	5) La Variante al PdR può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	NO
	6) La Variante al PdR può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	NO
	7) La Variante al PdR interferisce con le risorse idriche sotterranee?	NO
	8) La Variante al PdR può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	NO
	9) La Variante al PdR può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	NO
	10) La Variante al PdR può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO
SUOLO E SOTTOSUOLO	11) La Variante al PdR può comportare la contaminazione del suolo?	NO
	12) La Variante al PdR può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc.)?	NO
	13) La Variante al PdR può incidere sul rischio idrogeologico?	NO
	14) La Variante al PdR può determinare variazioni rilevanti nell'uso attuale del suolo in termini quantitativi e qualitativi?	NO
	15) La Variante al PdR può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	NO
	16) La Variante al PdR inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	NO

PAESAGGIO	17) La Variante al PdR prevede interventi sull'assetto territoriale?	NO
ARIA	18) La Variante al PdR può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	NO
	19) La Variante al PdR può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria)?	NO
CAMBIAMENTI CLIMATICI	20) La Variante al PdR comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO ₂ ?	NO
	21) La Variante al PdR comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	NO
	22) La Variante al PdR prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	NO
SALUTE UMANA	23) La Variante al PdR prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	NO
	24) La Variante al PdR può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	NO
	25) La Variante al PdR può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?	NO
POPOLAZIONE	26) La Variante al PdR può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	NO
BENICULTURALI	27) La Variante al PdR può comportare il degrado di beni culturali?	NO
	28) La Variante al PdR prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	NO

4.3.b - Ambito di influenza territoriale della Variante al P.d.R.

Sulla base delle interazioni individuate e della portata delle trasformazioni previste, si può affermare che la Variante al P.d.R. non ha alcuna influenza territoriale.

4.3.c - Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali

In riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo ed ai relativi obiettivi, non si individuano possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione della Variante al P.d.R. né possibili relazioni causa-effetto tra le previsioni di variante alla normativa derivante dall'approvazione della Variante al P.d.R. e i settori di governo.

4.3.d - Verifica preliminare della significatività degli effetti

Dal momento che il presente Rapporto Preliminare è finalizzato allo *screening*, di seguito si procede ad una verifica preliminare della significatività degli effetti. La verifica, che riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dagli stessi, consente di attribuire un grado di significatività a ciascuno degli effetti sull'ambiente individuati.

2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE TENENDO CONTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:	Pertinenza
2A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	-
2B) Carattere cumulativo degli effetti	-
2C) Natura transfrontaliera degli effetti	-
2D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente	-
2E) Entità ed estensione nello spazio degli effetti	-
2F) Dimensione delle aree interessate	-
2G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata	-
2H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	-

5. CONCLUSIONI

Nella presente relazione, sono stati evidenziati:

- il quadro progettuale preliminare ovvero gli obiettivi generali della Variante al P.d.R.
- il quadro programmatico di riferimento ovvero l'insieme dei piani e programmi con cui la Variante al P.d.R. potrebbe interferire per ambito settoriale e territoriale di intervento;
- le possibili interazioni tra la Variante al P.d.R. e l'ambiente;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti la Variante al P.d.R.
- una verifica preliminare della significatività degli effetti.

Sulla base delle indagini compiute si ritiene che le modifiche introdotte dalla **Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito**, essendo maggiormente specifiche delle norme vigenti determini effetti positivi sul centro storico e sul contesto ambientale di riferimento.

Tutto quanto sopra esposto, è possibile affermare che l'area coinvolta dalla **Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito** non sarà interessata da impatti negativi sul piano ambientale e che, non essendo previste variazioni dei carichi urbanistici, ai sensi dell'art.77, comma 2, della L.R. 58/2023 nel testo vigente, la stessa non costituisce variante al PRG vigente.

Per tali ragioni si ritiene che il Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito non è da assoggettarsi a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).